



La gestione dei rifiuti: adempimenti e novità per il 2017

Sistri

Il [Sistri](#) è il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti elaborato e reso obbligatorio dal Ministero dell'Ambiente. Trattandosi di una attività di controllo degli illeciti, la sua gestione è affidata al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

Formalmente l'uso del Sistri è obbligatorio, ma l'[ultimo decreto milleproroghe](#) ha rimandato l'applicazione delle sanzioni legate al suo utilizzo al 1° gennaio 2018 o al subentro del nuovo gestore. Restano le sanzioni legate alla mancata iscrizione e al mancato pagamento del contributo annuale, ridotte del 50%: trattandosi di rifiuti pericolosi si va da un minimo di 7750 euro a un massimo di 46500 euro. Fino alla sua piena operatività, resta contestualmente obbligatorio l'utilizzo del registro e dei formulari.

Chi deve iscriversi al Sistri?

Sono obbligati tutti gli **operatori professionali** della filiera dei rifiuti: trasportatori, smaltitori, recuperatori, discariche, operatori del trasporto intermodale e del trattamento rifiuti, intermediari e commercianti di rifiuti.

I **produttori** di rifiuti speciali pericolosi sono le imprese e gli enti: i loro sono classificati come rifiuti speciali pericolosi perché non rientrano nella categoria dei rifiuti urbani. Oltre i dieci dipendenti l'iscrizione diventa obbligatoria.

Fino a dieci dipendenti	Iscrizione facoltativa
Oltre dieci dipendenti	Iscrizione obbligatoria

Tabella 1: obbligo di iscrizione al SISTRI per i produttori di rifiuti speciali pericolosi in funzione del numero di dipendenti.

Il Sistri conteggia come dipendenti anche i lavoratori part-time, i lavoratori precari e i contratti atipici, in base al numero di ore lavorate. Ai fini dell'obbligo di iscrizione al Sistri si considerano i dipendenti complessivi di un'azienda o di un ente: un'impresa con più unità locali, ciascuna con meno di dieci dipendenti, è comunque obbligata all'iscrizione se le unità locali che producono rifiuti speciali pericolosi superano complessivamente i dieci dipendenti.

Si deve pagare il contributo Sistri per il 2017?



Sebbene il sistema non sia pienamente operativo, il pagamento del contributo annuale è obbligatorio anche per il 2017. La scadenza per il pagamento è fissata al **30 aprile**. Per le modalità di pagamento, è possibile [consultare la pagina dedicata del Sistri](#).

Cosa fare in caso di produzione occasionale di rifiuti pericolosi?

Le aziende sopra i 10 dipendenti che non sono iscritte perché non producono rifiuti speciali pericolosi hanno tre giorni lavorativi di tempo dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti per procedere all'[iscrizione Sistri](#).

Quali sono gli obblighi Sistri per il 2017?

Iscrizione e pagamento del contributo annuale. Il mancato utilizzo del sistema non è sanzionato, tuttavia è possibile fare già ricorso al Sistri, come fanno diverse imprese di trattamento dei rifiuti e diversi trasportatori, senza però poter rinunciare all'obbligo di utilizzo di registri e dei formulari.

Registri e formulari

Registri di carico e scarico rifiuti, formulari e Mud (Modello unico di dichiarazione) formano la cosiddetta "contabilità ambientale". **La corretta tenuta di registri e formulari è obbligatoria fino alla piena operatività del Sistri.** Registri, formulari e Mud resteranno anche successivamente al Sistri, ma per i soli rifiuti non pericolosi.

Registri e formulari devono essere conservati per cinque anni e devono integrarsi a vicenda, nel senso che il registro riporta il numero di serie del formulario associato – quando c'è – e il formulario riporta il numero sul registro del movimento a cui si riferisce.

Il Mud è la dichiarazione obbligatoria con scadenza al 30 aprile dell'anno successivo che riepiloga la movimentazione annuale di rifiuti prodotti, avviati allo smaltimento, trasportati o trattati.

Il "Modello A" è il registro di carico e scarico dei rifiuti ed è destinato a produttori, detentori di rifiuti, trasportatori, impianti di trattamento e intermediari/commercianti che detengano rifiuti. Per commercianti e intermediari non detentori di rifiuti è previsto "Modello B".

Il registro deve essere vidimato dalla Camera di Commercio territorialmente competente al costo di 25 euro per i diritti di segreteria. Il frontespizio riporta la ragione sociale dell'azienda, il tipo di attività e la numerazione iniziale e quella finale, da compilare solo alla chiusura del registro.

Le registrazioni sono costituite dal tipo di movimento (carico o scarico), dalla data e dal numero progressivo, da numero e data del formulario (quando presente), dal riferimento alle operazioni di carico (solo per lo scarico), il codice Cer (Catalogo europeo dei rifiuti) e la sua descrizione, lo stato fisico (solido pulverulento, solido non pulverulento, fangoso palabile, liquido), classe di pericolosità (codici Hp da Hp1 a Hp15, per i rifiuti pericolosi),



attività di recupero o smaltimento degli scarichi, quantità, attività di produzione e provenienza del rifiuto, dati dell'intermediario ed eventuali annotazioni.

Le registrazioni devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi per i produttori e le imprese di preparazione per il riutilizzo ed entro due giorni lavorativi per le imprese che effettuano il trattamento.

Devono essere registrati i movimenti di rifiuti pericolosi (fino alla piena operatività del Sistri) e quelli di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali o da potabilizzazione o altri trattamenti delle acque.

Per le operazioni di scarico, il registro non riporta l'indicazione del trasportatore e del destinatario: tali informazioni sono riportate sul formulario a cui si collega tramite l'indicazione del numero di serie.

Sono previsti casi particolari per gli imprenditori agricoli e per i produttori non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa.

Il Formulario di identificazione dei rifiuti

Il formulario è il documento obbligatorio che accompagna il trasporto dei rifiuti. Non è richiesta la scheda di trasporto per il trasporto di soli rifiuti. È composto da quattro copie: una per il produttore, una per il trasportatore, una per il destinatario e una per il destinatario, al quale viene restituita al termine del trasporto, timbrata e firmata dal destinatario. **La quarta copia è il documento fondamentale, con cui termina la responsabilità del produttore.** Il mancato ritorno entro tre mesi della quarta copia va comunicato alla provincia via Pec o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

I formulari devono essere vidimati dall'Agenzia delle entrate o dalla Camera di Commercio: la vidimazione è gratuita ma l'acquisto dei formulari deve essere annotato sui registri Iva prima del loro uso. I formulari possono essere stampati solo da tipografie autorizzate e devono riportare il numero di serie (uguale per le quattro copie). A differenza del registro, il formulario non deve essere necessariamente del produttore, ma può essere utilizzato quello del trasportatore o del destinatario (che spesso utilizzano modelli personalizzati con il logo dell'azienda): l'importante è verificare la presenza del timbro a secco di vidimazione.

I formulari riportano la ragione sociale di produttore, trasportatore e destinatario, le relative autorizzazioni, le caratteristiche dei rifiuti e i dati più strettamente legati al trasporto: targa del mezzo, nome del conducente, numero di colli, percorso (se diverso dal più breve), applicazione della normativa ADR per il trasporto di merci pericolose, data e ora d'inizio del trasporto. L'ultima sezione del formulario, compilata dal destinatario, indica l'accettazione del rifiuto o il suo respingimento e la quantità verificata a destinazione. Produttore, trasportatore e destinatario aggiungeranno alla propria copia del formulario, in apposito campo, il numero del movimento riferito al proprio registro.



Fanno eccezione anche in questo caso gli imprenditori agricoli.

Il deposito temporaneo dei rifiuti

Lo **stoccaggio** dei rifiuti è un'attività soggetta a **autorizzazione**. In deroga al regime ordinario, è prevista per i **produttori** la possibilità di **deposito temporaneo**, ovvero il raggruppamento e il deposito preliminare, nel luogo di produzione, ai fini del trasporto verso un impianto autorizzato. Il deposito temporaneo va effettuato per categorie omogenee, separando e distinguendo i diversi tipi di rifiuti, specie se pericolosi. È buona norma segnalare ogni rifiuto col cartello che indica il suo codice Cer, così da evitare errori nel raggruppamento dei rifiuti.

Il deposito temporaneo è soggetto a un limite di tempo o di quantità, a scelta del produttore: i rifiuti devono essere avviati a smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità o quando si raggiungano i trenta metri cubi, dieci al massimo dei quali di rifiuti pericolosi. Anche in questo caso, il deposito temporaneo può avere durata massima e inderogabile di **un anno**. Ulteriori limitazioni sono previste per le sostanze particolarmente pericolose, come gli inquinanti organici persistenti.

È buona norma tenere i rifiuti in modo **ordinato, al riparo** dalle intemperie, su area **pavimentata**, preferibilmente entro **contenitori omologati** o con adeguata resistenza al rifiuto che devono contenere. I contenitori (o le aree di stoccaggio dei rifiuti particolarmente ingombranti) devono essere identificati con il simbolo dei rifiuti (R nera in campo giallo) oltre che con le etichette previste per le sostanze pericolose eventualmente presenti.